

Diritto vigente

Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE)¹⁾

accettata dal Popolo il 7 marzo 1993²⁾

giusta l'art. 42 cpv. 3 della Costituzione cantonale³⁾

I. Generalità

Art. 1

La presente legge disciplina le attività e le competenze del Cantone nel campo della propria politica energetica. Campo di validità

Art. 2

¹⁾ La presente legge promuove l'approvvigionamento energetico razionale, sufficiente ed economico nonché l'uso parsimonioso dell'energia allo scopo di garantire una sufficiente protezione dell'uomo e dell'ambiente. Scopo

²⁾ Si devono promuovere in modo particolare le fonti energetiche indigene e rinnovabili.

Art. 2a⁴⁾

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge e nella relativa ordinanza si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso di questo atto legislativo non risulti altrimenti. Parificazione dei sessi

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; M del 14 dic. 1999, 793; PGC 1999/2000, 1068

²⁾ M del 16 giu. 1992, 243; PGC 1992/93, 382

³⁾ Nella nuova Cost. cant. art. 82 cpv. 2; CSC 110.100

⁴⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

820.200

- Art. 3**¹⁾
- Compiti
a) In genere Il Cantone, i comuni e le organizzazioni regionali tengono conto in tutta la loro attività delle esigenze dell'approvvigionamento energetico e dell'uso dell'energia ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, segnatamente per quanto concerne la realizzazione e l'esercizio di impianti ed edifici propri, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni.
- Art. 4**
- b) Del Gran Consiglio Il Gran Consiglio emana norme di minima relative al fabbisogno energetico, all'indice di utilizzazione, alla misurazione del consumo di energia degli edifici nonché al rilevamento e al computo delle spese termiche dei singoli utenti.
- Art. 5**
- c) Dei comuni ¹ Nell'evadere domande di costruzione i comuni devono osservare le norme di minima stabilite dal Gran Consiglio.
² Ai fini dell'uso parsimonioso dell'energia i comuni possono emanare prescrizioni più estese.
- Art. 6**²⁾
- Art. 7**
- Partecipazione del Cantone a impianti energetici ¹ Nell'interesse dell'approvvigionamento energetico e nei limiti delle competenze finanziarie accordategli dalla Costituzione cantonale, il Cantone può acquistare, erigere e gestire impianti per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia nonché partecipare agli stessi. A tal fine esso cerca un'adeguata collaborazione con privati, comuni e organizzazioni regionali.
² ³⁾ Resta riservato l'articolo 22 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni del 12 marzo 1995⁴⁾.
- Art. 8**⁵⁾
- Produttori indipendenti ¹ Le aziende dell'approvvigionamento energetico pubblico sono tenute ad accettare l'energia offerta da produttori indipendenti in osservanza alle disposizioni federali¹⁾.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ CSC 810.100

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

820.200

² Il Dipartimento decide, riservata l'impugnazione presso il Tribunale amministrativo, in caso di controversie sull'obbligo di collaudo nonché su un'eventuale riduzione della remunerazione ai sensi delle disposizioni federali ²⁾.

II. Misure cantonali

Art. 9

Il Cantone in collaborazione con i comuni, le organizzazioni regionali, la Confederazione, le imprese dell'approvvigionamento energetico e con privati promuove l'informazione e la consulenza del pubblico come pure la formazione e il perfezionamento di specialisti.

Informazione,
consulenza e
formazione

Art. 10 ³⁾

Art. 11 ⁴⁾

Art. 12

¹ Il Cantone accorda sussidi a impianti per la ricerca, lo sfruttamento e la sperimentazione di energie rinnovabili o sistemi che risparmiano energia, in modo particolare per quanto riguarda il legno.

Sussidi
a) Impianti pilota
e di dimo-
strazione

² Vengono concessi sussidi solo se:

- a) l'impianto serve ad assolvere compiti oppure a realizzare progetti di particolare interesse per il Cantone dei Grigioni;
- b) il finanziamento dell'impianto è garantito per lo meno nella misura del 60 per cento da parte di terzi e
- c) ⁵⁾ il finanziamento dell'esercizio dell'impianto è garantito senza sussidi cantonali.

Art. 13

¹ Il Cantone può accordare sussidi a ricerche, se dalle spese delle stesse ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.

b) Studi e
ricerche

² ... ⁶⁾

¹⁾ Art. 7 LEne (RS 730.0) e art. 2 sgg. OEn (RS 730.1)

²⁾ Art. 7 cpv. 4 LEne

³⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

820.200

- Art. 14**¹⁾
- c) Sussidi²⁾ ¹ Il Cantone accorda sussidi per misure applicate ad edifici ed impianti tecnico-abitativi esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico notevolmente inferiore oppure un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto alle norme di minima emanate dal Gran Consiglio.³⁾
- ² ⁴⁾ Se in edifici vengono installati impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese anche indipendentemente da un risanamento della superficie di tamponamento dell'edificio.
- ³ ⁵⁾ Sussidi a misure energetiche attuati da mezzi finanziari della Confederazione o da un programma di promozione nazionale vengono concessi in base ai relativi presupposti per la concessione di sussidi.
- Art. 15**⁶⁾
- d) Calcolo ¹ I sussidi ai sensi dell'articolo 14 LGE vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri:
- a) fabbisogno energetico;
 - b) entità dell'utilizzazione di fonti energetiche indigene e rinnovabili;
 - c) misura del rispetto dell'ambiente;
 - d) indice di copertura con mezzi propri;
 - e) indice di utilizzazione;
 - f) tipo e dimensioni dell'edificio;
 - g) tipo e dimensioni dell'impianto;
 - h) costi d'investimento ed energetici;
 - i) efficienza energetica complessiva.
- ² La ponderazione dei criteri applicabili può risultare diversa a seconda della categoria delle misure promozionali.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

³⁾ Art. 8, 15 e 16 OGE (CSC 820.210)

⁴⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁵⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

⁶⁾ Testo giusta DGC del 6 dic. 2006; M del 5 set. 2006, 1469; PGC 2006/2007, 692; posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007

820.200

Art. 16

Il richiedente, che dà inizio al progetto oppure fa degli acquisti prima che nei suoi confronti sia stato emanato un decreto di sussidio, non ha più diritto a tali sussidi. e) Decadenza del diritto a sussidio

Art. 16a¹⁾

In caso di inosservanza di disposizioni concernenti l'edilizia rispettosa dell'energia e dell'ambiente il Governo può decurtare o sopprimere i sussidi cantonali a favore di progetti edilizi. Sussidi edilizi

Art. 17

Il Gran Consiglio ogni anno fissa di propria competenza i crediti per le spese che sono in relazione con l'esecuzione della presente legge. Determinazione dei crediti

III. Esecuzione²⁾

Art. 18³⁾

¹ Il Governo decide i sussidi e altre misure promozionali nei limiti della presente legge e dei crediti preventivati. Esecuzione

² Il Governo può delegare decisioni concernenti i sussidi al Dipartimento competente.

³ ...⁴

Art. 19⁵⁾

Art. 20

Il Governo può delegare anche a privati compiti esecutivi del Cantone giusta la presente legge. Delega di compiti

Art. 21

Il Cantone riscuote tasse a copertura dei lavori (perizie, esami di progetti ecc.) eseguiti nell'interesse di terzi, ove queste attività superino i limiti di un'informazione generale. Tasse

¹⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁴⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁵⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

820.200 IV. Disposizioni penali ¹⁾

Art. 22

Infrazioni ²⁾

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e della relativa ordinanza d'esecuzione ³⁾ nonché segnatamente la destinazione ad altro scopo dei sussidi promozionali vengono punite con arresto o con multa fino a 40 000 franchi. ⁴⁾

² Restano riservate le disposizioni penali federali ⁵⁾ e comunali.

V. Disposizioni finali ⁶⁾

Art. 23

Disposizioni
transitorie

¹ ⁷⁾ Il Gran Consiglio emana disposizioni transitorie. ⁸⁾

² ... ⁹⁾

Art. 24

Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore ¹⁰⁾ della presente revisione di legge.

¹⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

³⁾ CSC 820.210

⁴⁾ La pena ammessa si conforma all'art. 4 cpv. 1 LGP, CSC 350.000 (soltanto multa)

⁵⁾ Art. 28 LEn (RS 730.0) nonché art. 31 OEn (RS 730.01)

⁶⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁷⁾ Testo giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

⁸⁾ Art. 29 OEn (Rs 730.1)

⁹⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 24 set. 2000; vedi nota al titolo

¹⁰⁾ Art. 14 cpv. 2 e art. 16 LEn dichiarati in vigore per il 1° lug. 1993 con DG dell'8 giu. 1993, le rimanenti disposizione per il 1° gen. 1994.